

All'udienza del 13/11/2019 , RGC n. 314 / 2019 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:

L'avv. **SAMMARRO FRANCESCO** per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;

L'avv. Francesco Antonio Pinto (**per delega dell'avv. PINTO ALESSANDRA**) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste
Chede la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Propone in via conciliativa la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

Parte attrice non accetta e chiede la liquidazione delle spese di lite.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;

Le parti precisano le conclusioni come da presente verbale;

A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti discutono la causa riportandosi al presente verbale.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 314 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente

TRA

Romio Luigi (C.F. RMOLGU33C17D086H), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sammarro

OPPONENTE

E

Pinto Francesco Antonio (C.F. PNTFNC49E01D005X), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Pinto

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come da verbale del 13 novembre 2019



FATTO E DIRITTO

1.1. Luigi Romio ha proposto opposizione al precetto notificato in data 27 marzo 2018 da Francesco Antonio Pinto e fondato sulla sentenza n. 140/18 del Giudice di Pace di Rossano.

Ha dedotto l'omessa notifica del titolo esecutivo.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità del precetto.

1.2. Si è costituita parte opposta, deducendo di aver notificato il titolo esecutivo presso il difensore costituito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

3. L'opposizione fondata.

Infatti, parte opposta ha candidamente dichiarato e provato di aver notificato il titolo esecutivo al procuratore costituito, mentre l'art. 479, comma II, c.p.c. prevede che la notifica debba essere fatta alla parte personalmente (cfr. Tribunale Nocera Inferiore Sez. I, 07/03/2012, secondo cui "*a seguito delle modificazioni introdotte dalla riforma del processo civile (D.L. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2008) ed in base alla attuale formulazione dell'art. 479 c.p.c. la notificazione del titolo in forma esecutiva deve essere fatta sempre e comunque alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137 c.p.c.*").

Pertanto, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto, in quanto non preceduto da una valida notifica del titolo esecutivo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta.

Pertanto, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni affrontate, le spese di lite sostenute da parte opponente vengono liquidate in euro 236,00 per esborsi ed euro 1.800,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva e 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sammarro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Dichiarare la nullità del precetto opposto;
2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente che liquida in euro 236,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sammarro.

Così deciso in Castrovillari, 13 novembre 2019

IL GIUDICE

Dott. Gaetano Laviola

